



6 febbraio 2018 (RM 905/2018)

MM 1/2018 concernente la convenzione che regola il finanziamento della gestione corrente e degli investimenti del Patriziato di Lavertezzo

1	Breve retrospettiva	2
2	Patriziato di Lavertezzo	2
2.1	Istanza	2
2.2	Organizzazione istituzione e proprietà.....	2
2.3	Localizzazione geografica	3
2.3.1	Incidenza finanziaria.....	4
2.4	Rapporti giuridici fra Comuni e Patriziati.....	4
2.5	Obiettivo finale	4
3	Convenzione	5
3.1.1	Art. 1 - Basi legali	5
3.1.2	Art. 2 - Scopo	5
3.1.3	Art. 3 - Competenza e ammontare annuo del contributo.....	5
3.1.4	Art. 4 - Istanza con decisione positiva del Municipio – promessa di finanziamento.....	5
3.1.5	Art. 5 - Istanza con decisione negativa del Municipio.....	5
3.1.6	Art. 6 - Erogazione del contributo annuo	5
3.1.7	Art. 7 - Scopo	6
3.1.8	Art. 8 - Ammontare del contributo	6
3.1.9	Art. 9 - Erogazione del contributo	6
3.1.10	Art. 10 - Durata e disdetta.....	6
3.1.11	Art. 11 - Entrata in vigore.....	6
3.1.12	Art. 12 - Riserva a nuova disposizione di legge.....	6
4	Conclusioni	6
4.1	Attribuzione MM.....	6
4.2	Proposta di decisione.....	7
5	Abbreviazioni	7
6	Convenzione	8

Signori Consiglieri comunali

Vi sottoponiamo per approvazione la convenzione che regola il finanziamento della gestione corrente e gli investimenti del Patriziato di Lavertezzo.

1 Breve retrospettiva

Il Comune di Lavertezzo non è nuovo a questi rapporti giuridici con istituzioni pubbliche o private che operano sul territorio giurisdizionale comunale o che hanno con esso uno stretto legame. Questo permette un sostegno finanziario alle attività non strettamente correlate ai compiti pubblici preponderanti.

2 Patriziato di Lavertezzo

2.1 Istanza

In data 27 febbraio 2017 l'Ufficio patriziale, organo esecutivo del Patriziato di Lavertezzo, e il Municipio si incontrarono affinché si potesse valutare preliminarmente la disponibilità del Comune di Lavertezzo di entrare nel merito di un riconoscimento finanziario annuale per le necessità di gestione di questa collettività pubblica.

A seguito del citato bilaterale, in data 20 marzo 2017, l'Ufficio patriziale inoltrava una formale richiesta di sussidiamento. Conseguentemente il Municipio ha elaborato il testo di convenzione riportato al punto 6.

2.2 Organizzazione istituzione e proprietà

Il Patriziato di Lavertezzo quale ente pubblico locale autonomo è retto dalla Legge organica patriziale (LOP), è sotto vigilanza, come i comuni ticinesi, della Sezione enti locali.

Amministra i beni patriziali, che sono costituiti da mobili ed immobili ubicati fuori dalla zona edificabile nel territorio di Valle e nella sezione del registro catastale provvisorio (cfr. Figura 1).




Figura 1 – settori di colore rosso, area indicativa di proprietà patriziale

2.3 Localizzazione geografica

I contributi per la localizzazione geografica vengono definiti tramite i concetti degli art. 15 LPi e 25 ss RLPi.

Il calcolo del contributo viene considerato solo per la frazione di Valle.

Per cui come traspare dalla Figura 1, l'erogazione di questo contributo è fortemente influenzato dalla superficie di proprietà patriziale. Se questo dato è oggettivamente tangibile, comunque la legge cantonale non ha dato diritto al Patriziato di Lavertezzo di beneficiarne direttamente.

2.3.1 Incidenza finanziaria

L'incidenza finanziaria generata dall'entrata in vigore dell'accordo istituzionale, com'è riportata nella Tabella 1, si attesterebbe complessivamente al 10.2% del contributo percepito.

<i>anno</i>	<i>CHF</i>
2012	144'000
2013	143'000
2014	144'000
2015	142'000
2016	162'000
media	147'000

contributo per investimento	CHF	10'000	6.8%	su CHF 147'000
contributo per gestione corrente	CHF	5'000	3.4%	
	CHF	15'000	10.2%	

Tabella 1 - incidenza finanziaria

2.4 Rapporti giuridici fra Comuni e Patriziati

Abbiamo svolto un sondaggio, atto a conoscere se fra i singoli Comuni della Valle Verzasca e i rispettivi Patriziati, esista un rapporto giuridico.

Dallo stesso è emerso che in nessun Comune vi sia una convenzione ratificata dai Legislativi. Le collaborazioni si basano su accordi non scritti, tramandati dalla consuetudine locale.

A seguito di ciò l'Esecutivo ha elaborato un modello di convenzione che rispetti lo stato di diritto ed in particolare gli art. 151 e 193 a LOC e l'art. 1 RgfLOC.

2.5 Obiettivo finale

Siamo del parere che, qualora il Legislativo dovesse avallare l'accordo riportato nel capitolo 6, si consoliderebbe la prassi adottata finora nella gestione territoriale.

3 Convenzione

Il contratto si sviluppa su 12 articoli. Qui di seguito le spiegazioni del caso.

3.1.1 Art. 1 - Basi legali

Si indicano le leggi su cui poggia la convenzione.

3.1.2 Art. 2 – Scopo

Il capitolo 2, che inizia all'art. 2 e termina all'art. 6, definisce tutte le modalità con le quali il Patriziato può accedere al finanziamento comunale per i progetti sul proprio territorio giurisdizionale.

L'accesso ai contributi pubblici comunali è destinato alle opere d'investimento per gli interventi di salvaguardia del paesaggio e delle foreste.

3.1.3 Art. 3 – Competenza e ammontare annuo del contributo

Si è voluto porre l'accento sul principio della sussidiarietà, fissando al 50% della spesa netta consuntivata; il contributo annuo erogato su uno o più progetti, fino ad un importo massimo di CHF 10'000 annui.

3.1.4 Art. 4 – Istanza con decisione positiva del Municipio – promessa di finanziamento

Per entrare nel merito di un possibile finanziamento, si sono definiti i limiti formali. L'incarto richiesto deve contenere la documentazione analoga all'iter previsto dalla legge edilizia.

La promessa di finanziamento, definita nel cpv 2, è a garanzia del Patriziato, che permetterà allo stesso di disporre di un periodo di tempo sufficiente (art. 6), per l'esecuzione dell'opera.

3.1.5 Art. 5 – Istanza con decisione negativa del Municipio

Il Municipio ha inserito tre clausole di salvaguardia.

Lettera a) permette all'Esecutivo di non erogare contributi al Patriziato, qualora contrarie all'interesse pubblico comunale.

Lettera b) sottolinea che le opere sussidiate sono unicamente quelle indicate dall'art. 2.

Lettera c) esclude dal finanziamento comunale i progetti di massima e di fattibilità. Questo è per ribadire il concetto che i contributi comunali sono destinati esclusivamente all'esecuzione di opere di salvaguardia paesaggistica e forestale.

3.1.6 Art. 6 – Erogazione del contributo annuo

Si definisce l'erogazione del contributo, unicamente per le opere che hanno ottenuto la promessa di finanziamento di cui all'art. 4.

I termini d'ordine, serviranno sia al Patriziato sia al Comune, per ottimizzare la gestione della liquidità.

3.1.7 Art. 7 – Scopo

Il capitolo 3, che inizia all'art. 7 e termina all'art. 9, definisce tutte le modalità con le quali il Patriziato può accedere al finanziamento comunale per la sua gestione corrente.

3.1.8 Art. 8 – Ammontare del contributo

Si è stabilito un importo di CHF 5'000 annui.

3.1.9 Art. 9 – Erogazione del contributo

Per garantire al Patriziato un afflusso di liquidità necessario ai suoi impegni, il contributo ricorrente sarà versato entro il 31 gennaio.

3.1.10 Art. 10 – Durata e disdetta

La prima scadenza è prevista per il 31 dicembre 2022. Il rinnovo della convenzione sarà effettuato dal previsto nuovo Comune Verzasca, il quale potrà rinnovarla.

3.1.11 Art. 11 – Entrata in vigore

Si definisce l'entrata in vigore retroattiva all'1 gennaio 2018.

3.1.12 Art. 12 – Riserva a nuova disposizione di legge

Questa disposizione permette di adattare automaticamente la convenzione, nel caso in cui le norme di riferimento dovessero subire delle modifiche, senza passare obbligatoriamente a una successiva ratifica dei singoli legislativi comunali.

4 Conclusioni

4.1 Attribuzione MM

Richiamati gli art. 10 RALOC, 45 e 47 ROC, si attribuisce alla

Commissione della gestione Commissione delle petizioni

l'esame del seguente MM.

Le Commissioni potranno prendere visione dell'intera documentazione, al fine di formulare il necessario rapporto all'indirizzo del Consiglio Comunale (art. 71 e 105 LOC).

Rammentiamo, tuttavia, che i lavori commissionali e dei singoli membri sono vincolati all'obbligo di discrezione e riserbo, in ossequio alle disposizioni della LOC (in particolare l'art. 104).

Pertanto, si invita a voler esaminare ed allestire, per iscritto, i rapporti commissionali, i quali dovranno essere depositati, presso la Cancelleria comunale, almeno sette giorni prima della seduta del Consiglio comunale.

La domanda per l'ottenimento della documentazione o della presenza del Capo dicastero dovrà pervenire in forma scritta almeno 7 giorni prima della data dei lavori commissionali.

4.2 Proposta di decisione

Visto quanto sopra esposto, vi invitiamo a voler approvare:

1. la convenzione allegata al punto 6 del presente MM;
2. l'entrata in vigore all'1 gennaio 2018 della convenzione di cui al punto 1 del dispositivo di risoluzione.


PER IL MUNICIPIO DI LAVERTEZZO

Il Sindaco:

Il Segretario:



R. Bacciarini



D. Gianella

5 Abbreviazioni

art.	articolo/articoli.
cpv	capoverso.
let.	lettera.
MM	messaggio municipale.
RALOC	Regolamento d'applicazione della legge organica comunale.
RM	risoluzione municipale.
ROC	Regolamento organico comunale.

6 Convenzione

CONVENZIONE

CHE REGOLA FRA IL COMUNE DI LAVERTEZZO E IL PATRIZIATO DI LAVERTEZZO:

- A) **IL CONTRIBUTO PER OPERE DA DESTINARE ALL'AMBIENTE MIRATE ALLA SALVAGUARDIA DEL PAESAGGIO E DELLE FORESTE;**
- B) **IL CONTRIBUTO ANNUO RICORRENTE.**

CAPITOLO I PREAMBOLO

Basi legali

Art. 1 ¹ Le basi legali che regolano la presente convenzione sono ancorate:

- negli art. 151 cpv 1 e 193 a Legge organica comunale;
- nell'art. 1 Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei comuni.

CAPITOLO II

CONTRIBUTO PER OPERE DA DESTINARE ALL'AMBIENTE MIRATE ALLA SALVAGUARDIA DEL PAESAGGIO E DELLE FORESTE

Scopo

Art. 2 ¹ Il contributo annuo comunale da erogare al Patriziato di Lavertezzo è destinato a lavori che mirano alla salvaguardia del paesaggio e delle foreste, che in seguito sono definite opere.

² Il contributo sarà erogato per opere sviluppate sulle proprietà del Patriziato di Lavertezzo e per le quali ne è il promotore.

Competenza e ammontare annuo del contributo

Art. 3 ¹ Il Municipio è competente nella valutazione delle opere e sullo stanziamento del contributo.

² Il contributo annuo ammonta a un massimo di CHF 10'000.00.

³ Il contributo è fissato al 50% della spesa netta consuntivata delle opere (oneri dedotti contributi e sussidi), ma fino a decorrenza massima pari al contributo annuo.

⁴ Il contributo può finanziare più opere.

⁵ Nella contabilità comunale, il contributo è allibrato nella gestione corrente.

Istanza con decisione positiva del Municipio – promessa di finanziamento

Art. 4 ¹ Il Patriziato di Lavertezzo sottopone l'istanza, corredata dai seguenti documenti:

- a) la relazione tecnica è composta:
- dalla descrizione dell'opera;
 - dall'esatta destinazione dell'opera;

- dalla carta nazionale 1:25000 riportanti le coordinate concernenti il luogo dell'opera;
 - dalla documentazione fotografica.
- b) il piano di situazione del geometra revisore con l'ubicazione dell'opera e della sua dimensione;
- c) i piani dell'opera in scala 1:100;
- d) il preventivo dell'opera con i sussidi e i contributi;
- e) le autorizzazioni per le opere che la legge ne subordina la realizzazione.

² Il Municipio analizza l'opera, rilasciando una promessa di finanziamento.

Istanza con decisione negativa del Municipio

Art. 5 ¹ Su istanza di cui all'art. 4 cpv 1, il Municipio nega la promessa di finanziamento:

- a) se l'opera è contraria all'interesse pubblico comunale;
- b) se l'opera non rientra negli scopi di cui all'art. 2;
- c) per dei progetti di massima e di fattibilità.

Erogazione del contributo annuo

Art. 6 ¹ Il Municipio eroga il contributo per le opere alle quali sono state emesse le decisioni di promessa di finanziamento.

² Il diritto del Patriziato di Lavertezzo nel beneficiare del contributo può avvenire su istanza scritta e documentata, a condizione che la stessa avvenga entro 5 anni dalla data della promessa di finanziamento e l'opera è stata messa in esercizio.

³ Il Patriziato di Lavertezzo inoltrerà annualmente, entro il 31 agosto, l'istanza per l'ottenimento del contributo.

⁴ Il Municipio verserà, entro il 30 novembre, il contributo o eventuali acconti.

***CAPITOLO III
CONTRIBUTO ANNUO RICORRENTE***

Scopo

Art. 7 ¹ Il contributo annuo ricorrente da erogare al Patriziato di Lavertezzo è senza destinazione specifica e serve al finanziamento della gestione corrente.

Ammontare annuo del contributo

Art. 8 ¹ Il contributo annuo ricorrente è di CHF 5'000.00.

Erogazione del contributo

Art. 9 ¹ Il Municipio verserà, entro il 31 gennaio, il contributo annuo ricorrente.

CAPITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

***Durata e
disdetta***

Art. 10 ¹ La presente convenzione ha validità di 5 anni, dall'entrata in vigore di cui all'art. 11.

² Successivamente può essere disdetta unilateralmente, con il preavviso di un anno, per la fine dell'anno seguente.

***Entrata in
vigore***

Art. 11 ¹ La presente convenzione, riservata la ratifica da parte dell'autorità superiore, entra in vigore il 01.01.2018.

***Riserva a
nuova
disposizione di
legge***

Art. 12 ¹ È esplicitamente riservata ogni e qualsiasi nuova disposizione superiore di legge, di regolamento o di direttiva applicabile in via vincolante all'oggetto della presente convenzione.

² I disposti della convenzione diverranno privi di effetto all'entrata in vigore di nuove disposizioni vincolanti, per quanto in contrasto con esse.